

## **REGOLAMENTO ELETTORALE DELLA SIECVI**

In conformità a quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto della SIECVI, con delibera dell'Assemblea Generale dei Soci del 29 ottobre 2021 è adottato il seguente Regolamento elettorale.

### **Premessa**

Le norme di cui al presente Regolamento elettorale hanno lo scopo di disciplinare e illustrare le modalità di svolgimento delle Elezioni Nazionali nell'ambito dell'Assemblea Generale dei Soci e delle Elezioni Regionali nell'ambito dell'Assemblea Regionale dei Soci.

È cura e responsabilità del Presidente e del Delegato Regionale uscenti controllare il corretto adempimento delle disposizioni stabilite dal presente Regolamento e il rispetto delle norme previste nel Sistema Qualità della SIECVI a cui si rimanda per maggiori dettagli.

### **Articolo 1 - Elezioni nazionali**

In base alle disposizioni statutarie ogni due anni si svolgono le Elezioni Nazionali per:

- la nomina del Presidente Eletto e dei membri scaduti del Consiglio Direttivo;
- il rinnovo del Collegio dei Revisori;
- il rinnovo del Collegio dei Probiviri;
- la nomina del rappresentante dei Soci Aggregati.

Le Elezioni Nazionali vengono indette, di norma, nell'ambito del Congresso Nazionale della SIECVI per l'elezione della carica di Presidente Eletto, dei membri del Consiglio Direttivo, del rappresentante dei Soci Aggregati, dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.

Per le Elezioni Nazionali è prevista la sola modalità di votazione elettronica, mentre per quelle Regionali è prevista la sola votazione in presenza.

#### **1.1 REQUISITI DEI CANDIDATI**

I soci ordinari che desiderano candidarsi a una delle cariche elettive associative devono possedere i seguenti requisiti all'atto della presentazione della propria candidatura:

#### **1.2 PRESIDENTE**

- a) Socio in regola con le quote associative da almeno 10 anni senza soluzione di continuità;
- b) Certificazione di competenza in ecografia cardiovascolare generale e certificazione di competenza in almeno 2 alte specialità in corso di validità;
- c) Copertura di almeno un mandato nell'ambito delle cariche istituzionali (CD, SSOO) previste dalle norme vigenti o pregresse dello statuto della SIECVI;
- a) Certificazione Corso sul Sistema di Gestione per la Qualità conseguito entro gli ultimi tre anni o impegno alla frequentazione di un corso organizzato alla prima data utile, anche successivamente alla nomina;
- d) Numero minimo di 10 pubblicazioni scientifiche censite su Index Medicus.

#### **1.3 COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

- b) Socio in regola con le quote associative da almeno 5 anni senza soluzione di continuità;
- c) Certificazione di competenza in ecografia cardiovascolare generale e certificazione di competenza in almeno 1 alta specialità in corso di validità;
- d) Copertura di almeno un mandato nell'ambito delle cariche istituzionali (CD, SSOO, Delegato Regionale) previste dalle norme vigenti o pregresse dello statuto della SIECVI;

- e) Certificazione Corso sul Sistema di Gestione per la Qualità conseguito entro gli ultimi tre anni o impegno alla frequentazione di un corso organizzato alla prima data utile, anche successivamente alla nomina.
- e) Numero minimo di 5 pubblicazioni scientifiche recensite su Index Medicus.

### **Articolo 2 - Elezioni regionali**

Le Elezioni Regionali per il rinnovo del Delegato Regionale vengono indette nell'ambito delle rispettive Assemblee Regionali appositamente convocate, secondo quanto disposto dall'articolo 16 dello Statuto.

In tali sedi vengono presentati i candidati alla carica di Delegato Regionale e nominate le Commissioni Elettorali. Il nuovo Delegato Regionale deve essere eletto almeno un mese prima della data di chiusura delle Elezioni Nazionali.

### **2.1 REQUISITI DEI CANDIDATI**

I soci ordinari che desiderano candidarsi a **DELEGATO REGIONALE** devono possedere i seguenti requisiti all'atto della presentazione della propria candidatura:

- a) Socio in regola con le quote associative da almeno 3 anni continuativi;
- b) Certificazione di competenza in ecografia cardiovascolare generale;
- c) Certificazione Corso sul Sistema di Gestione per la Qualità conseguita entro gli ultimi tre anni o impegno alla frequentazione di un corso organizzato alla prima data utile, anche successivamente alla nomina.

### **Articolo 3 – Verifiche preliminari – Accettazione delle Candidature**

L'ammissibilità dei candidati è decisa dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti. I candidati ammessi sono ufficialmente presentati attraverso i mezzi di comunicazione dell'Associazione. I candidati esclusi ricevono, su richiesta, le motivazioni della eventuale esclusione.

1. I candidati alla Presidenza sono tenuti ad elaborare un documento che definisca, secondo una griglia prestabilita fornita dalla Segreteria su richiesta, la politica scientifico-culturale, organizzativo-gestionale e per la qualità che intendono attuare nel biennio per cui si candidano, da presentare al Comitato Verifica Requisiti - istituito nell'ambito del Settore Operativo "Accreditamento" come stabilito dall'apposito Regolamento - unitamente al documento attestante il possesso dei requisiti richiesti, al curriculum vitae, alla richiesta di candidatura firmata, alla lettera di sostegno firmata da almeno 4 Delegati Regionali, o 20 soci in regola di almeno 2 regioni diverse, e ad altra documentazione che i candidati riterranno utile. I documenti dei rispettivi candidati ammessi saranno pubblicizzati attraverso i mezzi di comunicazione dell'Associazione.
2. I candidati alla carica di Consigliere dovranno presentare al Comitato Verifica Requisiti di cui al precedente punto 1, la richiesta di candidatura firmata, unitamente al documento attestante il possesso dei requisiti richiesti, al curriculum vitae, alla lettera di sostegno firmata da almeno 2 Delegati Regionali, o 10 soci in regola di almeno 2 regioni diverse, e ad altra documentazione che i candidati riterranno utile. In corso di campagna elettorale e all'atto della presentazione delle candidature i candidati dovranno dichiarare il proprio orientamento di supporto ad uno dei candidati alla presidenza.
3. I candidati a Delegato Regionale sono tenuti ad elaborare un documento che definisca, secondo una griglia prestabilita fornita su richiesta dalla Segreteria, la politica scientifico-culturale, organizzativa e per la qualità che, in linea con le finalità statutarie dell'Associazione, intendono promuovere nell'ambito della propria regione, da presentare al Comitato Verifica Requisiti di cui al precedente punto 1 unitamente al documento attestante il possesso dei

requisiti richiesti, al curriculum vitae, alla richiesta di candidatura firmata, alla lettera di sostegno firmata da almeno 5 Soci in regola della propria Regione e ad altra documentazione che i candidati riterranno utile.

La documentazione di cui sopra dovrà pervenire in Segreteria almeno 30 giorni prima della data fissata per l'apertura delle Elezioni Nazionali – e 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettiva regionale.

Almeno 10 giorni prima della data fissata per l'apertura delle Elezioni Nazionali e almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettiva regionale, sarà comunicata l'ammissibilità delle candidature ai diretti interessati e al Segretario nazionale SIECVI, per l'elezione nazionale oppure al Delegato uscente nel caso di elezione regionale.

Il Segretario ha il compito di presentare i candidati all'apertura delle Elezioni Nazionali.

I Delegati uscenti hanno il compito di presentare i candidati nell'Assemblea Regionale convocata per le elezioni.

### **Articolo 4 – Commissioni Elettorali**

La Commissione Elettorale Nazionale è costituita dai componenti del collegio dei Probiviri in carica.

La Commissione Elettorale Regionale è nominata dall'Assemblea Regionale dei Soci nell'ambito delle Elezioni Regionali ed è composta da almeno tre Soci afferenti alla Regione in regola con il pagamento delle quote associative.

Le Commissioni Elettorali, come sopra formate, eleggono al loro interno il Presidente del seggio.

### **Articolo 5 – Operazioni di voto per la nomina del Presidente Eletto, del Consiglio Direttivo e del Delegato Regionale**

Le operazioni di voto avvengono dopo la verifica dell'identità dell'elettore e del suo diritto di voto in Assemblea.

Si intendono avere diritto di voto tutti i Soci in regola con i versamenti delle quote associative, inclusa quella dell'anno in corso, anche ove tali versamenti vengano regolarizzati appena prima della partecipazione alla votazione.

Per le Elezioni Nazionali, ogni socio avente diritto riceverà le credenziali per l'accesso elettronico al voto e, in questo caso, non sono previste deleghe. Le modalità operative delle votazioni elettroniche sono regolamentate nelle procedure di gestione del Sistema Qualità della SIECVI; lo spoglio delle schede sarà effettuato tramite apposita piattaforma e alla chiusura delle votazioni i risultati saranno inviati alla Commissione elettorale che, verificato il corretto svolgimento delle operazioni di voto, compilerà apposito verbale.

Per le elezioni regionali non è prevista la modalità di votazione elettronica. Nella modalità di elezione in presenza ogni Socio avente diritto dovrà indicare il suo voto sulle apposite schede, su cui dovrà essere indicato un massimo di un nominativo per l'elezione del Delegato Regionale. In caso di rappresentanza in Assemblea in presenza, ai sensi dell'art.8 dello Statuto, le deleghe scritte devono essere conferite con modalità che consentano alla Commissione Elettorale la verifica dell'identità del delegante, quali a titolo esemplificativo l'allegazione alla delega di copia di un valido documento di identità.

I voti dovranno essere espressi sempre con cognome o, in caso di omonimia, nome e cognome o altra indicazione di riconoscimento del Socio votato.

Dopo l'espressione del voto le schede dovranno essere depositate nell'urna posta dinanzi alla Presidenza del seggio.

Lo spoglio delle schede sarà effettuato dalla Commissione elettorale al termine delle operazioni

elettorali. La Commissione, verificato il corretto svolgimento delle operazioni di voto, compilerà apposito verbale.

### **Articolo 6 – Operazioni di voto per la nomina dei Probiviri e dei Revisori dei Conti**

Sulla stessa scheda elettronica per l'elezione del Consiglio Direttivo e nella stessa seduta elettorale, dovranno essere indicati in aggiunta e fino ad un massimo di tre i nomi per l'elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri e fino ad un massimo di due i nomi per l'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

### **Articolo 7 – Operazioni di voto per la nomina del rappresentante dei Soci Aggregati**

In occasione delle elezioni del Consiglio Direttivo Nazionale i Soci Aggregati in regola con la quota associativa, compresa quella dell'anno in corso, eleggono nel loro ambito il proprio rappresentante per il Consiglio Nazionale.

Per quanto non detto in questo articolo valgono le disposizioni previste per il rinnovo delle cariche sociali nel presente regolamento.

### **Articolo 8 – Verbale**

Di tutte le operazioni di voto e di scrutinio dovrà essere redatto apposito verbale a cura della Commissione Elettorale.

Per le Elezioni Nazionali con votazione elettronica il Presidente della Commissione Elettorale provvede all'immediata trasmissione del verbale, approvato da tutti i membri della Commissione Elettorale, alla Segreteria dell'Associazione per l'acquisizione agli atti, la proclamazione degli eletti in sede congressuale e la pubblicazione sul sito internet dell'Associazione degli esiti delle votazioni.

Per le Elezioni Regionali effettuate in presenza, del verbale sottoscritto da tutti i membri della Commissione Elettorale, viene data lettura pubblica durante i lavori delle Assemblee Elettive Regionali a cura del Presidente della Commissione Elettorale per la proclamazione degli eletti; il Presidente della Commissione Elettorale dovrà poi provvedere all'invio del verbale alla Segreteria nazionale entro 48 ore dalle operazioni di voto per l'acquisizione degli atti e la pubblicazione sul sito internet dell'Associazione degli esiti delle votazioni.

### **Articolo 9 – Impugnativa**

Le operazioni effettuate non in conformità con il presente Regolamento possono esser impuginate dai Soci, nel termine di un mese dalla data di effettuazione delle operazioni stesse, dinanzi al Collegio dei Probiviri che deciderà con le modalità e i termini statutariamente previsti.

### **Articolo 10 - Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni dello Statuto della SIECVI.